

Si rilascia in carta libera
per uno degli usi di cui alla
tabella, allegato B al
D.P.R. 26-10-1972 N. 642
e successive modificazioni
e integrazioni

REPERTORIO N. 66076

RACCOLTA N. 21.309

===== ATTO DI RETTIFICA =====
===== (IN ESENZIONE DAL BOLLO =====
===== E DALL'IMPOSTA DI REGISTRO) =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di dicembre, =====
- in Seravezza, Frazione Querceta, Via Don Minzoni, 175, e nel mio
Studio, =====

- alle ore diciotto e minuti cinquanta. =====

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, notaio in Seravezza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Lucca, =====

===== - è comparso il signor: =====

Guidi Andrea, nato in Pietrasanta (LU) il giorno undici ottobre millenovecentottantotto, con domicilio anche fiscale in Pietrasanta (LU), via Aurelia Nord, civico numero 201, Codice Fiscale: GDU NDR 88R11 G628T, =====

- il quale interviene a questo atto in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di volontariato "I RAGGI DI BELEN ODV", con sede in Stazzema (LU), frazione Volegno, piazza Risorgimento, civico numero 8, Codice fiscale: 01749280465, =====

- detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale si premette: =====

- che con atto ai miei rogiti in data 22 ottobre 2020, Repertorio 63.239/19.572, registrato a Viareggio il 26 ottobre 2020 al n. 4679 serie 1T, l'assemblea della suddetta associazione ha approvato lo statuto dell'associazione, per adeguarlo al codice del Terzo Settore, con la sua riformulazione integrale; =====

- che il Comune di Lucca - ufficio Gestione Registri Terzo Settore - con comunicazione in data 15 ottobre 2022 Prot. 0172113/2022 ha richiesto delle integrazioni allo statuto; =====

- che l'assemblea dell'associazione deliberò altresì "di conferire all'organo amministrativo il mandato ad eseguire le deliberazioni sopra assunte, a darne la relativa pubblicità presso tutte le Autorità e Registri competenti ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che possano rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.u.n.t.s.) e ove necessario, a fare richiesta al notaio per procedere ai controlli di cui all'art. 22 del Codice degli Enti del Terzo Settore ed al successivo deposito al R.u.n.t.s."; =

- che sono presenti i consiglieri: =====

Natalini Roberto, nato in Bagni di Lucca (LU) il ventisette dicembre millenovecentoquarantasei, con domicilio anche fiscale in Stazzema (LU), via Vittorio Veneto, civico numero 5, Codice Fiscale: NTL RRT 46T27 A560Z, =====

Vangelisti Alessandro, nato in Pietrasanta (LU) il ventisei marzo millenovecentottantotto, con domicilio anche fiscale in Stazzema (LU), Via del Teatro, civico numero 8, Codice Fiscale: VNG LSN 88C26 G628J, =====

Guidi Aniceto, nato in Stazzema (LU) il ventinove ottobre millenovecentoquarantasette, con domicilio anche fiscale in Stazzema (LU), via Archi, civico numero 10, Codice Fiscale: GDU NCT 47R29 I942A,

Registrato a Viareggio
il 05/12/2022
al n. 6781
serie 1T
Esatti Euro 0,00

- che è assente, pur se regolarmente avvisato della presente adunanza, il consigliere: =====

Ghelardini Alessandro, nato in Seravezza (LU) il ventisette maggio millenovecentosessantasette, con domicilio anche fiscale in Stazzema (LU), via Portici, civico numero 7, Codice Fiscale: GHL LSN 67E27 I622M. =====

Assume la presidenza il predetto comparente il quale constata e dà atto della regolare costituzione del consiglio, ed espone ai consiglieri intervenuti che è necessario rettificare lo statuto dell'associazione, in ottemperanza alle richieste dell'ufficio Gestione Registri Terzo Settore di Lucca. =====

Preso atto di quanto segue, il consiglio di amministrazione della associazione all'unanimità =====

===== DELIBERA =====

- di rettificare come rettifica, integrando il verbale di assemblea già adottato dall'associazione, lo statuto dell'Associazione di Volontariato "I RAGGI DI BELEN - ODV", e approva il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che sostituisce completamente il precedente. =====

===== AGEVOLAZIONI FISCALI =====

Ai sensi dell'articolo 82 della legge 03 luglio 2017, n. 117, si chiedono le agevolazioni previste per il presente atto di adeguamento alla normativa in materia e, pertanto, la esenzione dall'imposta di registro e dell'imposta di bollo. =====

===== NORMATIVE SPECIALI =====

I predetti comparenti, da me Notaio richiesto, dichiara sotto la propria personale responsabilità: =====

- che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, la presente transazione economica non dà luogo a riciclaggio, come definito dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni; =====

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), il presente atto non ha per scopo la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; =====

- di consentire, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio notarile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. =====

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. =====

Chiuso alle ore diciannove e minuti trenta. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno, per facciate tre sin qui, ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta. =====

Firmato: =====
Guidi Andrea n.n. =====
Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

**ALLEGATO "A" AL N. 21.309 DI RACCOLTA
STATUTO**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' corrente, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"RAGGI DI BELEN ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Stazzema (LU) e con durata illimitata.

L'Associazione di Volontariato denominata I Raggi di Belen ODV, nata nella Valle più colpita dall'alluvione del 19 giugno 1996 come Valversilia Projects onlus, non ha fini di lucro diretto o indiretto ed è costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore come disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, in particolare quelle dettate dal codice civile ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, in base al D. Lgs. n. 117/2017, e cioè:

- art. 5 lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- art. 5 lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Pertanto l'Associazione, si propone di:

1. promuovere tra i soci e la popolazione sensibilità verso la salvaguardia del territorio;
2. promuovere la didattica naturalistica verso scolaresche, gruppi di associazioni e gruppi familiari;
3. promuovere e organizzare incontri, attività e soggiorni per la conoscenza della cultura, anche gastronomica, e dell'ambiente peculiare dell'Alta Versilia;
4. tutelare e promuovere la cultura, le tradizioni anche religiose e l'arte proprie dell'Alta Versilia, in particolare dei paesi di Pruno, Volegno e Cardoso;
5. promuovere collaborazioni con la scuola, l'università e le associazioni per l'individuazione di percorsi e progetti per la valorizzazione ambientale, culturale ed economica dell'Alta Versilia;

6. promuovere la cultura di pace e la civile convivenza tra i cittadini e i popoli;

7. organizzare convegni, stage, corsi di formazione ed altro;

8. promuovere e organizzare incontri di natura sportiva a livello dilettantistico;

9. favorire momenti di aggregazione, sia tra giovani che tra anziani, di natura culturale, sociale e ricreativa.

L'associazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche a contenuto patrimoniale ed efficacia dispositiva, che risultino necessari, opportuni o comunque utili.

Inoltre potrà gestire circoli e strutture per l'accoglienza, il soggiorno e la permanenza di ospiti o di quanti aderiranno alle iniziative promosse o sostenute dall'associazione. Infine potrà pubblicare piccoli notiziari, materiale divulgativo, pubblicazioni di atti di convegno, di seminari e di altro materiale prodotto da studi e ricerche.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione

di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità:
- richiesta scritta al consiglio direttivo, che ne dovrà rilasciare copia autentica entro 15 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione

non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre a cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per cinque mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funziona-

mento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Seravezza, lì uno dicembre duemilaventidue.

Firmato:

Guidi Andrea n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

AD ORIGINALE ANALOGICO

Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913
n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 lu-
glio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.
82.

Certifico io sottoscritto Dr. Marzio Villari, Notaio in Sera-
vezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al pre-
sente file della mia firma digitale, che la presente copia,
composta di 12 pagine su numero 6 fogli e contenuta in un
supporto informatico, è conforme al documento originale ana-
logico ai miei atti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7
marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo,
formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto
di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dal-
la produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.

Seravezza, via Don Minzoni, 175, lì 07 dicembre 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio Marzio Villari